



CHIARIMENTO N. 2 E PROROGA DEI TERMINI

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA
"Gestione dei servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti urbani e
assimilati e servizi complementari del comune di Agropoli"**

**Identificazione gara: GA.RI.01
CIG: 7199223AC0 - CUP: G86G17000190004**

Con riferimento al Bando di gara relativo alla procedura di cui sopra, prot. n. 1639 del 7.09.2017, si forniscono i seguenti chiarimenti su segnalazione di aspiranti concorrenti:

- 1) **SI CHIEDE CONFERMA CHE IL FATTURATO GLOBALE COMPLESSIVAMENTE REALIZZATO DAL PARTECIPANTE, SUPERIORE AD UNA VOLTA E MEZZO IL VALORE COMPLESSIVO DELL'APPALTO (EURO 23.174.274,11) SIA DA RIFERIRSI SEMPRE ALL'ULTIMO TRIENNIO 2014-2015-2016 E NON AI SINGOLI ANNI.**

Fatturato globale. Paragrafo 7.2, lett. a) del disciplinare di gara. Esso è riferito al triennio 2014,2015, 2016 e non al singolo anno.

- 2) **SI CHIEDE CONFERMA CHE IL RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE OHSAS 18002 SIA UN ERRORE DI SCRITTURA IN QUANTO LA CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO E' LA OHSAS 18001, MENTRE CON 18002 SI INTENDONO SOLO LE LINEE GUIDA.**

La certificazione del sistema gestione della salute e sicurezza sul lavoro OHSAS 18002, paragrafo 7.3, lett. e) del disciplinare di gara è da intendersi OHSAS 18001.

- 3) **PER IL SUBAPPALTO IL PARTECIPANTE DEVE INDICARE LA DENOMINAZIONE DEI TRE SUBAPPALTATORI, LE PRESTAZIONI E LA QUOTA PERCENTUALE DI SUBAPPALTO.**

Si.

- 4) **IN FASE DI PARTECIPAZIONE, È GIÀ NECESSARIO FAR PRODURRE AD OGNUNO IL PROPRIO DGUE ? INOLTRE LA DOCUMENTAZIONE DI GARA RICHIEDE IL PASSOE ANCHE PER I SUBAPPALTATORI, MA IL SITO ANAC NON PREVEDE QUESTA PROCEDURA. SI CHIEDE QUINDI DI DETTAGLIARE COSA SIA EFFETTIVAMENTE NECESSARIO PRODURRE PER LA TERNA DI SUBAPPALTATORI IN FASE DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.**

Per i subappaltatori è necessario far produrre il DGUE le cui parti vanno compilate a secondo del caso (qualificante o non).

Se dal sito ANAC non è possibile generare il PASSOE come soggetto subappaltatore, si opti per generare il PASSOE quale partecipante.

- 5) PREMESSO CHE LA SCRIVENTE HA COMPLETATO GLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER L'OTTENIMENTO DELL'EMAS ED È SOLAMENTE IN ATTESA DEL CERTIFICATO, SI CHIEDE DI CHIARIRE SE QUESTO SIA SUFFICIENTE PER L'OTTENIMENTO DEI 2 PUNTI PREVISTI AL PARAGRAFO 5.1 DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.

Punto 5.1, paragrafo 17.1 del disciplinare di gara CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA, è previsto il possesso della registrazione EMAS in corso di validità, non vi sono altre possibilità.

- 6) VISTO QUANTO RIPORTATO ALL'ART. 8 - PERSONALE - DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E IL RICHIAMO FATTO AL "TRASFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA DI CUI ALL'ART 2112 DEL CODICE CIVILE", SI RICHIEDONO DETTAGLI IN MERITO, E NELLO SPECIFICO SE PER QUESTO APPALTO L'OBLIGO IN CAPO ALL'AGGIUDICATARIO SIA SOLO QUELLO DI ASSUMERE IL PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO ALLE CONDIZIONI IN ESSERE.

Per quanto riguarda il personale è stata prevista la clausola sociale con l'assunzione del personale attualmente impegnato con il gestore attuale, mentre per quanto riguarda l'espletamento del servizio bisogna rifarsi alle previsioni di cui all'articolo 8 del CSA.

- 7) IN MERITO AL CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA DI CUI AL PUNTO 17.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA, E PRECISAMENTE AL PUNTO 1.3 - RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA POSIDONIA OCEANICA SPIAGGIATA QUANTITA' STIMATA ANNUA : MIN 1500 T. - MAX 2500 T. - CONSIDERATA L'ABNORMITA' DEI QUANTITATIVI RIPORTATI, ALLA LUCE DI UNA MANCATA PREVISIONE NEL QUADRO ECONOMICO DI GARA DI OGNI COSTO RELATIVO ALLA RIMOZIONE E ALLO SMALTIMENTO DELLA SUDETTA POSIDONIA, SI CHIEDONO CHIARIMENTI IN MERITO AI QUANTITATIVI STESSI.

Il quantitativo di posidonia spiaggiata da rimuovere e da smaltire è da intendersi così corretta: min 1.500 t - max 2.500 t. in 4 (quattro) anni. I quantitativi indicati non sono da riferirsi per ogni singolo anno, ma per l'intera durata dell'appalto, quindi per anni 4.

- 8) IL PUNTO 14.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - CHIEDE CHE LA STESSA SIA REDATTA PREFERIBILMENTE SECONDO IL MODELLO DI CUI ALL'ALLEGATO 1, CHE PERÒ NON È PUBBLICATO. SI CHIEDE DI INTEGRARLO.

Il modello inteso come allegato 1 è il DGUE.

- 9) IL PUNTO 14.3.1 DEL DISCIPLINARE DI GARA - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE - SALTA IL PUNTO 4. SI CHIEDE CONFERMA CHE NON CI SIANO ULTERIORI DICHIARAZIONI INTEGRATIVE DA PRESENTARE OLTRE A QUELLE RIPORTATE AI PUNTI 1-2-3-5-6-7.

Il punto 4 del paragrafo 1.4.3.1 del disciplinare di gara è cambiato a causa del salto pagina. Comunque anche se con numerazione alterata, i punti sono quelli ivi riportati.

- 10) SE IL PUNTO 15 DELLA LEX SPECIALIS, NELLA PARTE IN CUI CHIEDE D'INSERIRE NELLA BUSTA B A PENA DI ESCLUSIONE SIA LA EMAS CHE LA SA 8000 DEBBA ESSERE INTERPRETATA NEL SENSO CHE LA SUDDETTA ALLEGAZIONE È NECESSARIA SOLO LADDOVE LA DITTA ABBA DICHIARATO DI POSSEDERE LE SUINDICATE CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO PUNTEGGIO. ED INFATTI, DALLA LETTURA DELL'ART. 7 DELLA LEX SPECIALIS IL POSSESSO DELLA EMAS E DELLA SA 8000 NON È RICHIESTA NÉ QUALE REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, NÉ COME REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA NÉ QUALE REQUISITO DI IDONEITÀ TECNICA NECESSARIO AI FINI DELLA AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI GARA.

Si trovano nel “ULTERIORI CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ” di cui al paragrafo 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (punti 5.1 e 5.2) Non sono requisiti di partecipazione. Qualora possedute vanno allegare e danno diritto al punteggio ivi previsto.

- 11) SE IL REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DI CUI AL PUNTO 7.2 LETT. A) DEL DISCIPLINARE DEBBA INTERPRETARSI NEL SENSO CHE IL FATTURATO DI € 23.174.247,11 DEVE SUSSISTERE, COMPLESSIVAMENTE, NELL'ARCO DEL TRIENNIO ANTECEDENTE ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA. NELLA FORMULAZIONE LETTERALE DELLA LEX SPECIALIS, INFATTI, MANCA L'ARCO TEMPORALE ENTRO IL QUALE DEVE ESSERE DIMOSTRATO IL DETTO REQUISITO (CHE DOVREBBE COMUNQUE ESSERE IL TRIENNIO SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ALLEGATO XVII AL D.LGS. 50/2016).

Vedere quesito 1).

- 12) SE IL REQUISITO DI CAPACITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DI CUI AL PUNTO 7.2 LETT. D) (POSSESSO DI COPERTURA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI CON MASSIMALE DI ALMENO 63.000.000,00) DEBBA INTERPRETARSI NEL SENSO CHE TRATTASI DI UN MERO REQUISITO DI ESECUZIONE (E DUNQUE DA DIMOSTRARSI SOLO IN SEDE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO IN CASO DI AGGIUDICAZIONE) O SE INVECE IL DETTO REQUISITO DEVE ESSERE DIMOSTRATO ENTRO LA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE. NEL SECONDO CASO, SI CHIEDE DI SAPERE SE IL REQUISITO SI CONSIDERI SODDISFATTO IN CASO DI ALLEGAZIONE DI UNA POLIZZA ASSICURATIVA CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI DERIVANTI DALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE IN GENERALE DEL PARTECIPANTE (E DUNQUE NON COLLEGATA ALLO SPECIFICO CANTIERE DI AGROPOLI) CON UN MASSIMALE INFERIORE, CON DIMOSTRAZIONE DELL'IMPEGNO DELLA AGENZIA ASSICURATIVA AD ESTENDERE IL MASSIMALE IN CASO DI AGGIUDICAZIONE SINO AD ALMENO 63.000.000,00 (CFR. TAR LOMBARDIA - BRESCIA, LA,N. 282 DEL 27.2.2017).

L'art. 83 comma 4-c del Dlgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di chiedere, a dimostrazione della capacità economica e finanziaria negli appalti di servizi e forniture, un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Il TAR Lombardia, con sentenza n. 282/2017, ha evidenziato che tra più interpretazioni possibili in base alla lettera della norma deve essere preferita quella che impone il costo minore per gli operatori economici, e che il livello adeguato di copertura assicurativa possa essere raggiunto anche per gradi, e con un diversi strumenti negoziali. Pertanto non è stato ritenuto necessario l'allegazione di un nuovo contratto di assicurazione, con un massimale già adeguato al valore dell'appalto. In questo caso però, deve esservi la certezza che la copertura assicurativa richiesta dagli atti di gara sarà presente al momento dell'aggiudicazione, e che l'attivazione della suddetta copertura dipenda solo dalla volontà dell'aggiudicatario, e non dall'assenso di terzi.

Pertanto la presenza di una polizza assicurativa contro i rischi professionali, derivanti dall'attività professionale, di importo inferiore a quello richiesto e la dichiarazione di impegno della Agenzia assicurativa, ad estendere il massimale in caso di aggiudicazione, è da ritenersi esaustiva.

Alla luce dei chiarimenti prodotti e dalla possibilità che taluni di essi possano aver condizionato anche la determinazione dell'offerta economica, si ritiene di prorogare il termine per la presentazione delle offerte al 02 novembre 2017, ore 12,00 (giovedì).

Mentre l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa viene prorogato al 07 novembre 2017, ore 10,00 (martedì).

Resta fermo il resto.

Agropoli, 10/10/2017

Il responsabile
f.to Geom. Sergio Lauriana